

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 154</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PENNACCHINI

*Presentata il 24 luglio 1976*

Temporanea applicazione con modifiche della tabella numero 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne i quadri di avanzamento per le promozioni a contrammiraglio del corpo delle capitanerie di porto

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come tra le principali finalità della legge 12 novembre 1955, n. 1137, vi sono quelle di assicurare ragionevoli possibilità di avanzamento agli ufficiali meritevoli e di eliminare ogni possibile oscillazione nel ritmo delle promozioni in funzione della necessità di garantire la consistenza quantitativa dei quadri.

Per realizzare dette finalità, intese oltretutto ad assicurare un giusto equilibrio tra l'interesse del servizio e le aspirazioni dei singoli, la legge ha introdotto il concetto dell'avanzamento normalizzato.

Tale normalizzazione è conseguita mediante due principali strumenti: le aliquote di ufficiali da valutare annualmente per l'avanzamento e le promozioni a scelta a numero fisso annuo.

In particolare dette promozioni a numero fisso agiscono da termine regolatore delle principali tappe della carriera, che corrispondono ai gradi di maggiore (o capitano di corvetta), colonnello (o capitano di vascello), generale di brigata (o contrammiraglio) ed altri superiori.

La normalizzazione, a differenza di quanto accadeva per le precedenti leggi di

avanzamento, è realizzata dalla citata legge n. 1137 mediante promozioni annue, da effettuarsi appunto in base ai detti numeri fissi e non in base alle vacanze, il cui andamento annuale era e può ancora essere del tutto aleatorio.

Questi numeri fissi sono stati calcolati in modo che, nella ipotesi di consistenze organiche degli ufficiali bene assortite per età, non solo sia possibile l'accennata normalizzazione delle carriere, ma sia anche possibile mantenere a regime gli organici dei vari gradi: in altre parole tali promozioni, di norma, dovrebbero essere sufficienti a colmare i vuoti creati di anno in anno dalle vacanze cosiddette naturali, quali sono ad esempio i collocamenti in ausiliaria, i trasferimenti di ruolo, i decessi, eccetera.

Rientra perciò nella logica di tale sistema il primo comma dell'articolo 47 della legge, il quale rinvia all'anno successivo le eventuali vacanze non coperte dalle promozioni a numero fisso: ciò perché, come si è detto, nell'ipotesi di una situazione organica normale, il caso di vacanze eccedenti, ossia non colmabili con tali promozioni, dovrebbe verificarsi solo eccezional-

mente e, anche in tal caso, la probabilità di coprire, nell'anno successivo, le vacanze residue sarebbe molto alta.

Sta però di fatto che, per cause sulle quali l'amministrazione non può influire e che dipendono sia dalle scelte fatte di anno in anno dalle Commissioni di avanzamento sia dalle situazioni organiche preesistenti, sia da altri eventi aleatori, si possono verificare condizioni tali da non consentire la copertura né delle vacanze di un determinato anno né di quelle di anni successivi; teoricamente (ma purtroppo, come si vedrà, anche praticamente) si può determinare un andamento delle vacanze tale da creare, malgrado le promozioni a numero fisso, deficienze organiche di lunga e inaccettabile durata, rasentando addirittura situazioni di insanabilità.

In tal caso viene frustrata una finalità ancora più importante della «normalizzazione» delle carriere e cioè il mantenimento delle consistenze organiche.

È da notare che queste carenze possono verificarsi con probabilità tanto maggiori quanto più sono limitati gli organici e che, inoltre, esse, proprio nei casi di organici limitati, producono danni proporzionalmente maggiori: è facile ad esempio rendersi conto di quanto possa essere dannosa la mancanza di una o due unità su quattro o cinque previste dall'organico.

Che ciò sia stato già avvertito dal legislatore è dimostrato dall'articolo 31 della legge, il quale però non giunge a porre rimedio al caso pratico che si è verificato, né agli ormai certi sviluppi negativi.

Tale articolo si limita infatti a consentire promozioni a scelta, nell'anno in cui esse non sono previste dalle apposite tabelle, qualora si verificano vacanze nei gradi superiori. Siamo nel campo prima accennato di organici molto limitati: v'è infatti una corrispondenza biunivoca tra organici dei gradi e numero di promozioni a scelta a tali gradi: nel caso di cui all'articolo 31 ossia di promozioni che non avvengono tutti gli anni, gli organici dei gradi superiori possono includere fino a quattro unità.

Ma anche nei casi di promozioni a scelta previste tutti gli anni e limitate ad una unità all'anno gli organici dei gradi superiori sono molto ristretti: includono cinque unità.

La situazione di cui appresso rientra proprio in questo ultimo caso e merita attenta considerazione.

Nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto la situazione dell'organico del grado di contrammiraglio (CP) era la seguente, fin dal maggio 1975:

Organico del grado: 5 unità;  
consistenza organica: 3 unità;  
promozioni a numero fisso previste:  
una ogni anno.

Nell'anno 1976, per effetto dell'unica promozione a numero fisso consentita dalle apposite tabelle, la consistenza dell'organico passa a 4 unità; in conseguenza, pur essendovi ufficiali idonei alla promozione, la consistenza organica già mancante di due unità nel maggio 1975 resta deficitaria di una unità per tutto il 1976.

Ma non basta.

Nel 1977 sono previste due vacanze (una per età ed una per promozione da contrammiraglio ad ammiraglio ispettore) contro una sola promozione a numero fisso a tale grado di contrammiraglio. Ne deriverà che, alla accennata deficienza organica, che durerà per tutto l'anno 1976 se ne aggiungerà un'altra nell'anno 1977 cosicché durante tale anno la consistenza organica scenderà di nuovo a tre unità su cinque.

Né gli effetti negativi si fermeranno qui: nell'anno 1978, infatti, è prevista una altra vacanza per età, cosicché la promozione a numero fisso di tale anno sarà assorbita dalla detta vacanza e l'organico presenterà ancora una deficienza di due unità; si ritornerà cioè alla consistenza organica di tre unità su cinque.

Nel 1979, per il meccanismo delle promozioni già descritto, potrà essere recuperata una sola unità delle due mancanti; la consistenza organica passerà così a quattro unità.

Nei 1980 l'organico potrà giungere a cinque unità, ma queste scenderanno di nuovo a quattro essendo in tale anno prevista altra vacanza per età.

Nel 1981 è prevista ancora una vacanza per promozione.

In conclusione è ormai certo, sulla base della situazione ad oggi acquisita, che se non interverrà un tempestivo provvedimento, l'organico del grado di contrammiraglio (CP), già deficitario dal maggio 1975, è destinato a rimanere al di sotto delle cinque unità previste (scendendo a quattro e addirittura a tre) per altri cinque o sei anni.

Ciò nella migliore delle ipotesi, perché le previsioni che precedono, ormai concrete

e certe per quanto concerne gli accennati effetti negativi, possono solo peggiorare; esse sono infatti valide a condizione che nel frattempo non si verifichino altre vacanze. Purtroppo l'eventualità di altre vacanze non è affatto da escludere ed esse potrebbero non solo aggravare quantitativamente gli accennati inconvenienti ma prolungarli ancora nel tempo.

Già oggi non si può che rammaricarsi di una situazione che non esitiamo a definire assurda, perché da una parte la legge non consente di colmare le deficienze organiche pur esistendone le possibilità, con danno per l'amministrazione, e dall'altra la legge stessa impone di collocare in soprannumero proprio gli ufficiali del grado inferiore idonei a colmare le deficienze, mortificandone le legittime aspettative.

Inoltre, se da una parte v'è poi l'aggravante che, come è ormai certo, l'assurda situazione si prolungherebbe per vari anni qualora non intervenisse un tempestivo provvedimento, dall'altra parte risulta chiaro che una sola promozione aggiuntiva nel 1976 e una nel 1977 possono scongiurare del tutto tali effetti negativi.

Si può, a questo punto, obiettare che l'ultimo comma dell'articolo 47 della legge consente di coprire le vacanze con ufficiali a disposizione o col richiamo di ufficiali dell'ausiliaria, ma, a parte la necessità di considerare comunque tali coperture quale mezzo eccezionale per vacanze di non lunga durata, sembra qui il caso di ricordare che gli organici dei quali ci occupiamo sono non soltanto di ridotta entità numerica ma riguardano, al tempo stesso, un grado elevato nel quale non tanto è necessario coprire comunque le vacanze, quanto è invece veramente indispensabile colmarle con ufficiali in posizione ottimale di responsabilità e di prestigio.

Sembra perciò evidente la necessità di mantenere integro e funzionale l'organico dei contrammiragli (CP) evitando che abbia a prolungarsi per anni l'accennata situazione deficitaria, sia perché questo è il grado che precede quello massimo e che deve pertanto riassumere le massime responsabilità dei quadri del corpo delle capitaneerie di porto, sia perché proprio tra coloro che rivestono quel grado deve essere scelto periodicamente l'ufficiale capo del corpo.

Sembra perciò appropriato un provvedimento che renda possibile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 31 precitato, una promozione aggiuntiva nell'anno 1976 ed una nell'anno 1977, in ciascuno dei quali è ora prevista una sola promozione tabellare mentre si verificano due vacanze organiche.

Il provvedimento consta di un articolo unico che prevede appunto tali promozioni: il secondo comma di tale articolo è formulato in modo da evitare ogni dubbio sull'ordine delle iscrizioni nei quadri di avanzamento relativi agli anni 1976 e 1977.

È da notare che tale norma pur limitando in tutto a due unità le promozioni aggiuntive, sempre contenute però nei limiti degli organici, dà sufficienti garanzie, anche in termini probabilistici, di mantenere a regime l'organico dei contrammiragli (CP) nel sessennio prima esaminato.

Si aggiunge che il provvedimento non comporta alcun onere di bilancio consentendo, come già detto, due sole promozioni aggiuntive sempre contenute nei limiti degli organici e pertanto si rivolge viva preghiera di approvazione.

La presente proposta ripete con lievi modifiche quella già presentata il 14 aprile 1976 con il n. 4462 dall'onorevole de Meo che non fu presa in considerazione per la fine anticipata della VI legislatura.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Il numero delle promozioni annuali al grado superiore dei capitani di vascello (CP), del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato di una unità in ciascuno degli anni 1976 e 1977.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le iscrizioni nei quadri di avanzamento relativi agli anni 1976 e 1977 sono effettuate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in base alle rispettive graduatorie originarie di merito.